Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — ROMA - Sabato, 6 settembre 1930 - ANNO VIII — Numero 209

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva: Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

ERRATA-CORRIGE

Nel sunto del Regio decreto 5 giugno 1930, n. 1092, e nel relativo sommario, pubblicati a pag. 3294 della *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1930, n. 194, anzichè « *Consorzio agrario* » deve leggersi « *Comizio agrario* », come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1522.

REGIO DECRETO 18 luglio 1930, n. 1104.

Riconoscimento giuridico del Sindacato nazionale fascista funzionari di banca ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2725, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari;

Vista la domanda in data 8 maggio 1930 con la quale detta Confederazione chiede sia provveduto al riconoscimento giuridico ed alla approvazione dello statuto del Sindacato nazionale fascista funzionari di banca ad essa aderente;

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 3 aprile 1926, n. 563; gli articoli 36 e 37 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e gli articoli 10 e 15 della legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, al Sindacato nazionale fascista funzionari di banca e ne è approvato lo statuto, secondo il testo che si allega al presente decreto e che è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, circa la approvazione della nomina di dirigenti il detto Sindacato.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 3 del Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2725, sono applicabili anche nei rapporti del Sindacato al quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 81. — MANCINI.

Statuto del Sindacato nazionale fascista dei funzionari di banca.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito, con sede in Roma, il Sindacato nazionale fascista dei funzionari di banca che riunisce i dipendenti da aziende bancarie i quali a norma dello statuto della Associazione fascista dirigenti di banca, aderente alla Confederazione generale bancaria fascista, e dello statuto dei Sindacati interprovinciali fascisti dei bancari, aderenti alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari, non siano inquadrabili in alcuna delle dette Associazioni unitarie.

Agli effetti del presente statuto si considerano pertanto funzionari di banca coloro che pur essendo muniti di facoltà di firma con carattere continuativo non siano direttori, o vice direttori, condirettori, dirigenti titolari delle dipendenze principali, o capi servizi tecnici speciali di aziende bancarie. Si considerano altresì funzionari coloro ai quali dagli Istituti è conferita tale qualifica in quanto addetti alle direzioni.

Non si considerano invece funzionari coloro che hanno facoltà di firma soltanto per la temporanea sostituzione di altro funzionario; gli agenti, i recapitisti ed i rappresentanti; il personale addetto agli uffici cui detti agenti, recapitisti e rappresentanti, sono preposti.

Art. 2.

Il Sindacato nazionale estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno: esso fa parte della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari, ne accetta i principî e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuto, il Sindacato rappresenta legalmente nei limiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dalle disposizioni della Confederazione cui aderisce, tutti gli appartenenti alla categoria per la quale è stato costituito.

Art. 3.

Con deliberazione del Direttorio nazionale del Sindacato, da approvarsi dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari, potranno costituirsi, nell'ambito della circoscrizione del Sindacato stesso e nelle località ove sono maggiormente accentrati gli aderenti, apposite sezioni.

Tali sezioni sono organi interni dell'Associazione create unicamente ai fini della organizzazione, e non hanno quindi, nè possono avere, la rappresentanza degli aderenti.

Le loro attribuzioni ed il loro funzionamento saranno determinati dal Direttorio del Sindacato, d'accordo con la Confederazione e con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

Il Sindacato nell'ambito della sua competenza, si propone:

a) di utilizzare nel miglior modo le attività e le capacità professionali degli appartenenti alla categoria e di assicurare ad essi mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione di contratti collettivi, un equo regolamento dei rapporti di lavoro;

b) di rappresentare la categoria nei confronti delle autorità politiche ed amministrative, nelle altre Associazioni sindacali e innanzi alla Magistratura del lavoro;

c) di esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti di lavoro;

d) di assistere gli appartenenti alla categoria in tutte le altre vertenze che sorgessero fra essi ed i loro datori di lavoro e per le quali il Sindacato ritenga utile od opportuno il suo intervento;

e) di eleggere o designare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti la categoria inquadrata e negli altri casi previsti dalla legge;

f) di curare, anche mediante la creazione di appositi istituti, l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, l'educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci;

g) di adempiere a tutti gli altri compiti che le derivino dalla Carta del lavoro o le siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità e delle Associazioni di grado superiore, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 5.

Per essere ammessi al Sindacato occorre:

a) appartenere alla categoria per la quale il Sindacato è costituito;

b) essere di età non inferiore ai 18 anni;

c) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

d) non appartenere ad associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e con gli stessi scopi;

e) non essere stato espulso da altre Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute;

f) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti delle Associazioni di grado superiore.

Art. 6.

Chi desidera essere ammesso come socio deve presentare domanda al Sindacato nazionale.

La domanda di ammissione a socio deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore; di impegnarsi al pagamento — oltrechè dei contributi obbligatori — di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sociali, a norma delle disposizioni di legge; ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale. Alla domanda deve essere unita una dichiarazione della azienda da cui il richiedente dipende comprovante l'esercizio e la qualità delle funzioni che diano titolo alla iscrizione al Sindacato.

Sulla domanda decide il Direttorio del Sindacato nel termine massimo di tre mesi con l'obbligo di motivare la decisione in caso di reiezione della domanda. Contro la negata ammissione è consentito il ricorso al presidente della Confederazione dei Sindacati fascisti dei bancari ed in ultima istanza, a norma dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un biennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta; e l'impegno si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio se il socio non presenta le dimissioni entro il trimestre anteriore alla scadenza del biennio stesso.

Art. 7.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti;

b) per espulsione, deliberata dal Direttorio del Sindacato, per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 9.

I soci sono tenuti alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi stipulati dal Sindacato o dalle Associazioni superiori cui questo aderisce.

Sono altresì tenuti ad informare il Sindacato di tutte le controversie che sorgessero tra essi ed i loro datori di lavoro, sia nella applicazione delle clausole stabilite nei con-

tratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I soci sono obbligati a chiedere l'intervento del Sindacato nei casi di inadempienza dei datori di lavori, nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali del lavoro.

TITOLO III.

Organi del Sindacato.

Art. 10.

Sono organi del Sindacato:
a) l'assemblea dei soci;
b) il Direttorio;
c) il segretario.

Art. 11.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti al Sindacato.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di aprile. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Direttorio del Sindacato lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, ovvero dai revisori dei conti.

Qualora il numero dei soci o le condizioni locali o altre circostanze lo richiedano, il Direttorio del Sindacato potrà stabilire che l'assemblea sia convocata per sezioni, ognuna delle quali sarà presieduta da un delegato del Sindacato stesso e delibererà sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Direttorio del Sindacato potrà altresì stabilire che l'assemblea sia indetta anche a mezzo di referendum.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati, a cura del segretario del Sindacato, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea.

Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione, e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima, e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

L'assemblea sarà chiamata a decidere, a mezzo di referendum, con avviso diramato ai soci almeno venti giorni prima della chiusura del referendum.

Non possono partecipare all'assemblea i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, e quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

I membri del Direttorio del Sindacato hanno diritto di partecipare all'assemblea: essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali che li riguardano.

Il segretario del Sindacato, oppure un suo delegato, nel caso previsto dal terzo comma del presente articolo, sono di diritto presidenti rispettivamente dell'assemblea o delle sezioni di questa. Il segretario non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

La Confederazione nazionale cui il Sindacato aderisce ha facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un suo delegato.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci del Sindacato aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

In caso di referendum le deliberazioni sono valide quando i partecipanti alla votazione siano almeno la metà degli iscritti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea o della sezione stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Le norme di cui ai precedenti comma si applicano anche per le convocazioni dell'assemblea per sezioni: in tal caso il Direttorio del Sindacato stabilirà la ripartizione degli associati fra le varie sezioni, e le altre norme eventualmente occorrenti.

In ogni caso il computo delle votazioni avvenute presso le varie sezioni e la proclamazione dei risultati delle votazioni stesse è fatta dal segretario del Sindacato entro i tre giorni successivi a quello fissato per le convocazioni.

Art. 12.

L'assemblea dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti la attività del Sindacato;

b) deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Sindacato e delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato, nonchè esame delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti. In sede di deliberazione del bilancio preventivo l'assemblea determinerà anche, nei limiti stabiliti dalla Confederazione, i contributi suppletivi eventualmente dovuti dai soci;

c) elezione dei membri del Direttorio;

d) elezione del segretario del Sindacato. Tale elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari e approvata a norma di legge. Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati delle elezioni e le sue determinazioni motivate;

e) nomina di tre revisori dei conti;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione cui il Sindacato aderisce.

Art. 13.

Il Direttorio del Sindacato si compone del segretario che lo presiede e di nove membri dei quali otto sono eletti dall'assemblea tra i suoi componenti ed uno è designato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di non meno della metà dei membri. I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Direttorio dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica almeno un terzo dei membri del Direttorio, l'assemblea, convocata entro un mese, dovrà provvedere alla nomina dei nuovi membri.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 14.

Il Direttorio del Sindacato ha il cómpito di:

a) curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) deliberare lo schema di bilancio preventivo del Sindacato da sottoporsi all'assemblea;

c) deliberare sulle convocazioni delle assemblee dei soci;

d) provvedere in materia disciplinare, a norma delle successive disposizioni del presente statuto;

e) deliberare sull'ammissione dei soci;

f) designare i rappresentanti del Sindacato in tutti i Consigli, enti ed organi in cui la rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

g) deliberare sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione o del Ministero delle corporazioni a norma di legge;

h) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione cui il Sindacato aderisce.

Art. 15.

Il segretario del Sindacato dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Egli ha la rappresentanza del Sindacato rispetto alle autorità politiche ed amministrative ed ai terzi; dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; spetta ad esso la rappresentanza del Sindacato nel Congresso nazionale della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari.

E' di diritto presidente dell'assemblea e del Direttorio.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione cui il Sindacato aderisce.

Art. 16.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

Titolo IV.

Patrimonio sociale, amministrazione, bilanci e revisori dei conti.

Art. 17.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, ed all'art. 1 della legge 1° maggio 1930, n. 710.

Il fondo di garanzia di cui alla lettera c) deve essere, a norma dell'art. 18 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, investito in titoli del Debito pubblico vincolati.

E' fatto obbligo al tesoriere-economo di tenere sempre debitamente aggiornato l'inventario del patrimonio sociale e di sottoporlo, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al visto del Direttorio.

Art. 18.

Costituiscono entrate del Sindacato:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) le quote spettanti al Sindacato sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, ed all'art. 1 della legge 1° maggio 1930, n. 710;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera a) sarà stabilito dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 19.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti, ecc.), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) le spese per gli uffici di collocamento previste dal R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità ed infanzia, dell'Opera nazionale Balilla e del Patronato nazionale;

d) le spese per la costituzione del fondo di garanzia, previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dall'art. 1 della legge 1° maggio 1930, n. 710.

Almeno l'80 per cento delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 20.

Il tesoriere-economo, nominato dal Direttorio nel suo seno, cura la gestione economica e contabile del Sindacato conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed alle

norme contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

Nei regolamenti di cui al comma precedente saranno precisate le norme per l'impegno ed il pagamento delle spese.

I dirigenti del Sindacato che ordinano o contraggono l'impegno per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 21.

L'esercizio finanziario s'inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 22.

Il bilancio preventivo del Sindacato dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato stesso entro il mese di marzo di ciascun anno, e sottoposto all'assemblea dei soci, a norma del precedente art. 12.

Dopo la deliberazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari. Se entro i dieci giorni successivi a tale comunicazione, la Confederazione non fa alcuna osservazione, il bilancio s'intende senz'altro ratificato.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci, stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 23.

L'assemblea dei soci nomina ogni biennio tre revisori dei conti, scegliendoli normalmente tra i soci del Sindacato.

I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'esame dell'assemblea dei soci e comunicata alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari.

TITOLO V.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 24.

Il Sindacato stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata, salvo i casi in cui la Confederazione eserciti la facoltà di sostituzione a norma del suo statuto.

Art. 25.

Il Sindacato, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente Associazione di datori di lavoro o per la modifica di un contratto esistente, deve darne preventiva notizia alla Confederazione.

La Confederazione nazionale, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, inviare un suo delegato ad assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto, oppure impartire le direttive che ritenga del caso.

Art. 26.

I contratti collettivi stipulati dal Sindacato sono firmati dal Segretario, quale legale rappresentante del Sindacato stesso, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, dopo che il Direttorio avrà approvato gli accordi intervenuti con le corrispondenti Associazioni sindacali.

Il segretario, può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato la ratifica della Confederazione nazionale.

Art. 27.

Il Sindacato non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie collettive dipendenti dalla applicazione dei contratti di lavoro, se non avrà chiesto alla Confederazione, ovvero alla Corporazione, eventualmente costituita tra le Associazioni dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori, o, in mancanza di questa, al Ministero delle corporazioni, l'esperimento delle pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 28.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente, il Sindacato non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari.

Qualora il Sindacato sia convenuto in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confederazione, entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta al Sindacato la rappresentanza, dinanzi alla Magistratura del lavoro, della categoria per la quale esso è costituito e nell'ambito del territorio in cui esso opera.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà della Confederazione nazionale d'intervenire nei giudizi in cui il Sindacato sia attore o convenuto.

Art. 29.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempimento dei contratti collettivi di lavoro, il Sindacato, al quale sia stato denunciato l'inadempimento, a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intenda frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia.

Il Sindacato ha sempre facoltà d'intervenire nei giudizi relativi alle dette controversie.

TITOLO VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 30.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di applicare la censura ai soci che trasgrediscano ai propri doveri politici, sindacali e professionali.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto a ricorrere al Direttorio del Sindacato.

Art. 31.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti nell'ambito delle loro attribuzioni dai dirigenti del Sindacato, o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente, o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Direttorio provvederà con deliberazione motivata da comunicare a mezzo di lettera raccomandata all'interessato; questi avrà diritto di farsi rilasciare copia integrale della deliberazione stessa.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari.

Art. 32.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari la espulsione di un socio quando questi abbia commessi gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi materiali e morali dell'organizzazione sindacale o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso al Direttorio nazionale della Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 33.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato o da un terzo dei soci del Sindacato stesso. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla presidenza della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari, perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea del Sindacato. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggoranza di almeno un terzo dei soci del Sindacato aventi diritto a voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 34.

In caso di revoca del riconoscimento del Sindacato il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 35.

Per la prima attuazione del presente statuto, il segretario del Sindacato nazionale fascista dei funzionari di banca sarà nominato dal presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari, che ne chiederà l'approvazione a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 36.

Per tutto quanto non è preveduto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Numero di pubblicazione 1523.

REGIO DECRETO 15 maggio 1930, n. 1170.
Norme per il pareggiamento degli Istituti musicali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Istituti musicali eretti in enti morali, o al mantenimento dei quali provvedono enti morali, e in cui siano costituiti almeno cinque corsi d'insegnamento considerati come principali dai regolamenti in vigore, possono essere pareggiati ai Conservatori musicali governativi.

I diplomi rilasciati da tali Istituti per i corsi per i quali il pareggiamento sia stato concesso sono parificati a tutti gli effetti ai diplomi rilasciati dai Regi conservatori di musica.

Art. 2.

I rappresentanti degli enti da cui dipendono gli Istituti musicali che aspirano al pareggiamento debbono inoltrare domanda su carta legale al Ministero della educazione nazionale e dimostrare che essi possiedono i requisiti voluti dal presente decreto.

Il decreto di pareggiamento sarà promosso dal Ministero dell'educazione nazionale, udito il parere della sezione per l'istruzione artistica del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Un'apposita Commissione ministeriale composta di tre membri procederà in precedenza all'accertamento dei requi-

siti voluti per il pareggiamento e delle condizioni dell'Istituto in generale e delle scuole in particolare. Assisterà la Commissione un funzionario amministrativo addetto ai servizi delle antichità e belle arti.

Art. 3.

Gli Istituti pareggiati hanno obbligo di uniformarsi per l'insegnamento delle varie discipline e per la durata dei corsi a quanto è prescritto per i Conservatori musicali governativi.

Il ruolo organico del personale insegnante per i rami di insegnamento per i quali è concesso il pareggiamento deve essere uniforme a quello dei Conservatori di musica governativi così per le cattedre di materie principali come per le cattedre di materie complementari.

Art. 4.

Ciascun Istituto pareggiato deve disporre di un locale adatto per le esercitazioni orchestrali e corali ed avere sede in locali che adeguatamente rispondano alle esigenze didattiche, nonchè a quelle igieniche comuni ad ogni istituto di istruzione.

E' fatto anche obbligo a ciascun Istituto di avere una biblioteca fornita di tutti i testi occorrenti per lo svolgimento dei vigenti programmi di studio, nonchè dei più importanti dizionari di musica.

Art. 5.

Le tasse degli esami di licenza normale e superiore debbono essere determinate in misura non minore di quelle stabilite per i Regi conservatori di musica.

Il regolamento interno di ciascun Istituto deve determinare le norme per le esenzioni dalle tasse scolastiche a favore degli alunni meritevoli.

Art. 6.

Alla nomina al posto di direttore di un Istituto musicale pareggiato si provvede da parte dell'ente cui spetta il mantenimento della scuola.

L'ente provvede alla nomina in seguito a giudizio di una Commissione composta di tre membri, uno dei quali nominato da esso e gli altri due dal Ministero dell'educazione nazionale.

Nel caso di nomina senza concorso la Commissione esprime il suo giudizio indicando l'ordine di merito degli eleggibili qualora le siano stati sottoposti più nomi.

Qualora si proceda alla nomina mediante concorso, l'ente con deliberazione non motivata ed insindacabile debitamente approvata dal predetto Ministero, può negare l'ammissione al concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso dichiara nella sua relazione quali siano gli idonei a ricoprire il posto e li indica in ordine di merito.

Tale ordine deve essere osservato nel conferimento del posto in caso di rinuncia del primo degli idonei e degli altri che lo seguano in graduatoria.

Nel caso di nomina senza concorso l'ente ha facoltà di sottoporre al giudizio della Commissione uno o più nomi. La Commissione esprime il suo giudizio indicando anche altri nomi oltre quelli eventualmente proposti e dichiarando l'ordine di merito fra coloro che siano riconosciuti idonei. L'ente ha facoltà di dare la preferenza per la nomina a persona da esso proposta semprechè sia compresa fra gli idonei.

Quando il posto di direttore venga conferito per incarico la relativa nomina è subordinata all'approvazione del Ministero della educazione nazionale.

Nello stesso modo di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo si procederà nel caso in cui si tratti di nomina ad un posto di insegnante di ruolo con incarico della direzione.

Art. 7.

Gli insegnanti di ruolo degli Istituti musicali pareggiati sono assunti in servizio mediante pubblico concorso con le norme vigenti, in quanto applicabili, per il personale insegnante degli Istituti musicali governativi. L'ente anche in tal caso può valersi dalla facoltà di cui al comma 4 dell'articolo precedente.

Il relativo concorso è giudicato da una Commissione di tre membri di cui due di nomina ministeriale, uno di nomina dell'Amministrazione dell'ente che provvede al mantenimento della Scuola, scelto tra i professori stabili dell'Istituto o, in mancanza, fra il personale insegnante di ruolo degli Istituti musicali governativi e pareggiati.

Art. 8.

Gl'insegnanti possono eccezionalmente essere nominati senza concorso su proposta dell'ente che provvede al mantenimento dell'Istituto, sentito il parere di una speciale Commissione costituita dal direttore dell'Istituto e da due commissari nominati dal Ministero dell'educazione nazionale, qualora si tratti di persone che per opere o per insegnamenti dati siano venuti in meritata fama di singolare perizia nelle materie che dovrebbero insegnare.

Gl'insegnanti assunti per concorso dopo tre anni di esperimento, su proposta del direttore con deliberazione dell'Amministrazione dell'ente che provvede al mantenimento dell'Istituto, ottengono la stabilità o vengono licenziati. Avverso il licenziamento è ammesso ricorso al Ministero della educazione nazionale.

E' in facoltà dell'ente subordinare all'esperimento la nomina definitiva anche nel caso di nomina senza concorso.

Art. 9.

Ai direttori e agli insegnanti di ruolo degli Istituti musicali pareggiati compete, oltre lo stipendio, il supplemento di servizio attivo e di caro viveri. Gli stipendi e il supplemento di servizio attivo debbono essere stabiliti in misura non inferiore ai quattro quinti dello stipendio iniziale e del supplemento di servizio attivo spettante agl'insegnanti di ruolo nelle corrispondenti cattedre nei Regi conservatori di musica e, in ogni caso, salvo i diritti acquisiti all'atto di entrata in vigore del presente decreto, in misura non superiore agli stipendi e supplementi di servizio attivo per i medesimi stabiliti.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in relazione al corrispondente trattamento economico di cui gl'insegnanti dei Regi conservatori di musica godevano sino alla data del 30 giugno 1929, e sotto l'osservanza di tutte le altre condizioni per essi stabilite.

Art. 10.

Agl'insegnanti degli Istituti musicali pareggiati è assicurato un trattamento di carriera da raggiungere almeno, nelle proporzioni e condizioni di cui all'articolo precedente, il trattamento attribuito al grado immediatamente superiore a quello iniziale degl'insegnanti di ruolo per la stessa materia nei Conservatori musicali governativi.

Al direttore dell'Istituto, quando non abbia alcun insegnamento di ruolo sono assegnati lo stipendio e il supplemento di servizio attivo in misura non inferiore ai quattro quinti del trattamento attribuito sino alla data 30 giugno 1929, ai direttori di grado 6° dei Regi conservatori di musica e, in ogni caso, salvo i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in misura non superiore al trattamento attribuito sino alla data anzidetta ai direttori di grado 5° dei detti Regi conservatori, e otto la osservanza di tutte le altre condizioni per i medesimi stabilite.

Quando l'ufficio di direttore venga affidato per incarico a insegnante di ruolo o a persona estranea al ruolo dell'Istituto la retribuzione è determinata dall'Amministrazione dell'ente che provvede al mantenimento della scuola.

Art. 11.

Il personale direttivo, insegnante, amministrativo e di servizio di ruolo degli Istituti musicali pareggiati, deve essere iscritto, a cura di ciascuna Amministrazione, alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, di cui al R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679.

Con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme per l'applicazione del presente articolo.

Art. 12.

Gli insegnanti di ruolo degli Istituti musicali pareggiati che facciano passaggio nel ruolo del personale direttivo e insegnante dei Regi conservatori di musica, cumulano, ai fini della pensione, col servizio governativo quello prestato presso gli Istituti pareggiati.

In tale caso si applica l'art. 49 del testo unico sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 13.

Per un biennio a partire della entrata in vigore del presente decreto, sono dispensati dagli obblighi di cui ai precedenti articoli gli Istituti attualmente pareggiati, fatta eccezione per le norme di cui agli articoli 6, 7 e 8 le quali entrano in vigore alla data del presente decreto.

Entro il detto biennio agl'Istituti musicali attualmente pareggiati è fatto obbligo di porsi in condizione di essere eretti, quando tali non siano, in enti morali o di porsi alla dipendenza di enti morali.

Art. 14.

Gli esami di licenza normale e superiore negli Istituti musicali pareggiati nelle due sessioni di esame, comuni a tutti i candidati interni e privatisti, sono presieduti da un commissario di nomina ministeriale. La data delle relative sessioni è fissata di anno in anno entro il mese di aprile dal Ministero dell'educazione nazionale.

A fine di ciascuna sessione i capi degli Istituti invieranno al Ministero l'elenco dei diplomati.

I moduli di diplomi di licenza superiore verranno forniti dal Ministero a partire dalla prima sessione dell'anno scolastico 1930-31.

Art. 15.

L'alunno di un Istituto pareggiato che intenda far passaggio a un Istituto governativo nello stesso corso a cui è iscritto o per cui abbia diritto alla iscrizione nell'Istituto d'origine, deve sostenere nell'Istituto governativo speciali prove d'esame che saranno di volta in volta determinate dal direttore dell'Istituto, sentito il parere del Consiglio delle scuole. Il trasferimento è, in ogni caso, subordinato alla disponibilità dei posti nel corso stesso. La stessa norma vale per il passaggio da un Istituto pareggiato ad altro pareggiato.

Coloro che siano forniti di diploma di licenza normale conseguito in un Istituto pareggiato potranno ottenere la iscrizione al corso superiore in un Conservatorio di musica governativo o in altro pareggiato secondo le norme comuni vigenti in materia.

Art. 16.

Continuano a valere, in quanto non siano in contrasto alle disposizioni del presente decreto, gli statuti vigenti presso gli Istituti musicali pareggiati.

Art. 17.

Nessun Istituto musicale, all'infuori di quelli governativi, può assumere o mantenere la denominazione di Conservatorio di musica.

Art. 18.

E' fatto obbligo a tutti gli Istituti musicali che non siano pareggiati o che non siano costituiti in enti morali o che non dipendano da enti morali di aggiungere alla loro denominazione la qualifica di privato in tutti gli atti siano essi per uso interno o pubblico o privato.

Art. 19.

Nessun Istituto musicale che non sia governativo o pareggiato può rilasciare attestati di licenza o di diploma. Si potranno solo rilasciare certificati degli studi compiuti.

Art. 20.

Il pareggiamento di un Istituto musicale può essere revocato o sospeso con decreto Reale su proposta del Ministro per l'educazione nazionale quando risulti che l'Istituto non adempia ai doveri assunti all'atto del suo pareggiamento o comunque non corrisponda più alle finalità della educazione nazionale.

Art. 21.

Nella Provincia in cui ha sede un Conservatorio musicale governativo non può sorgere alcun Istituto musicale pareggiato.

Art. 22.

Le spese di viaggio e le indennità per i commissari di cui agli articoli 2, 6, 7, 8 e 14 del presente decreto, nonchè del funzionario amministrativo di cui all'art. 2, saranno determinate dal Ministero dell'educazione nazionale e graveranno a carico dell'ente che provvede al mantenimento della scuola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 137. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1524.

REGIO DECRETO 6 giugno 1930, n. 1172.

Approvazione di un nuovo statuto dell'Istituto industriale « Giacomo Feltrinelli », in Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto in data del 25 aprile 1920, n. 599, col quale l'Istituto industriale milanese « Giacomo Feltrinelli », in Milano, fu eretto in ente morale e ne fu approvato lo statuto;

Veduta la domanda del presidente dell'Istituto medesimo, intesa ad ottenere che sia approvato un nuovo statuto di più semplice e pratica attuazione e più adeguato alle condizioni attuali;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto dell'Istituto industriale « Giacomo Feltrinelli », in Milano, approvato col Nostro decreto in data del 25 aprile 1920, n. 599, è sostituito da quello annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1930 - Anno VIII

Atti del Governo, registro 299, foglio 139. — MANCINI.

Statuto dell'Istituto industriale milanese « Giacomo Feltrinelli ».

Istituzione, finalità e specie dell'Istituto.

Art. 1.

E' istituita e sussidiata, ai sensi dell'art. 15 e seguenti del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per l'istruzione industriale, una Scuola libera e precisamente un Istituto industriale, con sede in Milano, e la cui denominazione è la seguente: « Istituto industriale milanese Giacomo Feltrinelli ».

Art. 2.

Finalità dell'Istituto è quella di impartire l'insegnamento teorico e pratico per la formazione di « tecnici meccanici » e di « tecnici elettricisti ».

Art. 3.

L'Istituto, eretto in ente morale con decreto Reale 27 aprile 1920, possiede un patrimonio proprio, che potrà essere aumentato mediante oblazioni, lasciti e legati.

L'Istituto funziona a norma delle disposizioni dell'art. 213 e seguenti del regolamento per l'istruzione industriale, approvato col R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, e della legge 7 gennaio 1929, n. 8. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale, giusto il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 17 giugno 1928, n. 1314.

Amministrazione.

Art. 4.

L'amministrazione dell'Istituto è affidata ad un Consiglio composto di nove membri, compresi il presidente effettivo e il vice-presidente.

I consiglieri sono nominati:

uno dal gr. uff. Carlo Feltrinelli, di Milano;
uno dal Ministero dell'educazione nazionale;
uno dalla provincia di Milano;
uno dal Consiglio provinciale dell'economia;
uno dal comune di Milano;
uno dal Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica;
uno dal Consorzio lombardo fra industriali meccanici e metallurgici;
uno dal segretario dei Sindacati dei lavoratori della provincia di Milano.

Fa parte del Consiglio, come membro di diritto, il direttore dell'Istituto.

Qualora il sig. gr. uff. Carlo Feltrinelli non volesse o non fosse più in grado di esercitare il diritto di nomina conferitogli col presente articolo, la nomina sarà fatta, in sua vece e luogo, dall'Unione industriale fascista della provincia di Milano.

Art. 5.

Il presidente effettivo ed il vice-presidente sono nominati ogni biennio e sono rieleggibili.

I consiglieri durano in carica quattro anni, ma si rinnovano per metà ogni biennio, la prima volta per estrazione a sorte, poi per anzianità. Essi sono rieleggibili.

Art. 6.

E' ammessa l'elezione da parte del Consiglio di un presidente onorario scelto tra persone benemerite dell'Istituto e dell'industria in genere.

Art. 7.

Decadono dal loro ufficio i consiglieri che, senza giustificato motivo non intervengano per tre volte consecutive alle adunanze del Consiglio.

La decadenza è pronunziata dal Consiglio medesimo, il quale cura che venga subito provveduto alla surrogazione.

Il consigliere surrogante dura in carica fino allo scadere del termine per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere decaduto.

Art. 8.

Il Consiglio si raduna dietro convocazione del presidente effettivo, mediante avviso scritto che deve essere inviato ai consiglieri almeno 5 giorni prima e indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione.

Il Consiglio si riunisce una volta ogni tre mesi in seduta ordinaria. Saranno tenute sedute straordinarie ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno, o il Consiglio direttivo lo chieda, o almeno due consiglieri ne facciano domanda scritta e motivata.

Art. 9.

L'esercizio finanziario della Scuola ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Il Consiglio di amministrazione delibera sul bilancio preventivo nel mese di settembre e su quello consuntivo nel mese di gennaio.

Art. 10.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono normalmente affidate a un funzionario designato dal presidente.

Art. 11.

Perchè le adunanze del Consiglio siano valide, occorre l'effettiva presenza di oltre la metà del numero dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. Trattandosi sia di questioni di persone, sia di nomine, le votazioni sono sempre fatte a schede segrete. I consiglieri non possono votare quando si tratti di deliberazioni che li riguardino personalmente, ovvero di affari nei quali si possa presumere che essi, anche indirettamente o per rappresentanza, abbiano interesse contrario a quello dell'Istituto.

Art. 12.

I processi verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio devono essere tenuti regolarmente, trascritti sopra uno speciale registro ed essere firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 13.

Il Consiglio ha tutti i poteri per il governo e per l'amministrazione, anche in via straordinaria, dell'Istituto e del suo patrimonio.

Il Consiglio delibera quindi su tutto quanto riguarda l'ordinamento della Scuola, ed in particolare sulle condizioni di ammissione e di frequenza degli alunni e sui loro obblighi; sulla misura delle tasse scolastiche e sulle eventuali richieste di riduzioni ed esenzioni; sulla determinazione dei corsi, delle sezioni e delle materie d'insegnamento; sulla durata dell'anno scolastico.

Stabilisce l'organico del personale, del quale fissa i diritti ed i doveri; procede alla nomina, alla sospensione e al licenziamento di tutto il personale, direttivo, insegnante, amministrativo, d'ordine, d'officina, salariato.

Tutte le determinazioni e le norme concretate al proposito in regolamenti devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio del Consorzio provinciale obbligatorio per l'istruzione tecnico-professionale nella città e provincia di Milano.

Oltre alle deliberazioni, delle quali è cenno nel precedente art. 9, relative al bilancio di previsione ed a quello consuntivo, il Consiglio delibera in merito a qualsiasi modificazione da apportare ad essi ed alle spese occorrenti nel corso dell'esercizio e non stanziate, e cura che vengano redatti e sottoposti alla sua approvazione i rendiconti amministrativi e didattici definitivi di ogni singolo anno scolastico.

Art. 14.

Al presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, al vice-presidente, spetta di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio.

Ad essi è pure delegata, nei casi d'urgenza, la facoltà di prendere ogni opportuno provvedimento, riferendone al Consiglio nella prossima adunanza.

Art. 15.

E' riservata al presidente la facoltà di proporre al Consiglio, al principio di ogni esercizio annuale, la costituzione di un Comitato esecutivo, composto di esso presidente, del consigliere direttore e di un altro membro del Consiglio, al quale Comitato il Consiglio potrà delegare, in tutto o in parte, i suoi poteri in ordine al normale andamento dell'Istituto.

Il Comitato farà constare delle sue adunanze e deliberazioni sul medesimo registro e con le medesime modalità di cui all'art. 12.

Art. 16.

Il servizio di tesoreria e di cassa dell'Istituto è affidato a quella Banca od a quell'Istituto di credito che sarà designato dal Consiglio.

I pagamenti non potranno essere eseguiti che sopra ordini od assegni portanti la sottoscrizione del presidente effettivo e del direttore.

Rappresentanza legale.

Art. 17.

Il presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, il vice-presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto avanti a qualsiasi autorità, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1930.

Attivazione del nuovo catasto pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Giulianova (Teramo).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per Distretto di agenzia ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del Distretto delle imposte di Giulianova (Teramo);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° agosto 1930-VIII pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Giulianova (Teramo) e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(5127)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1930.

Variazioni ed aggiunte al prospetto allegato al regolamento concernente l'impiego dei gas tossici approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la domanda in data 12 luglio 1930, con la quale la Società Italo-Americana per il petrolio, con sede in Genova, via Assarotti n. 40, e per essa il suo consigliere delegato sig. comm. Roy Francis Hawkins, pure domiciliato in Genova, chiede di:

a) impiegare ai sensi dell'art. 3 del regolamento speciale per i gas tossici, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147, il gas tossico denominato « Piombo tetraetile » (*Fluido-ethyl*), avente la formula chimica *Pb* ($C^2H^5)^4$;

b) conservare, custodire, trasportare e vendere benzina contenente non più di otto decimi di centimetro cubico di piombo tetraetile per ogni mille centimetri cubici di benzina;

Ritenuto che il « Piombo tetraetile » deve considerarsi « gas tossico » ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, e che pertanto il suo impiego deve essere soggetto alle norme sancite dal regolamento speciale per i gas tossici, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

Considerato che la utilizzazione di benzina contenente non più di otto decimi di centimetro cubico di piombo tetraetile per ogni mille centimetri cubici di benzina può essere non soggetta alle disposizioni sancite dal ridetto regolamento, purchè avvenga come carburante per il solo funzionamento di motori a scoppio restando esclusa ogni altra e diversa forma di utilizzazione;

Ritenuta la necessità di apportare le seguenti modificazioni ed aggiunte al prospetto dei gas tossici riconosciuti ufficialmente, allegato al regolamento approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

Sentita la Commissione tecnica permanente per i gas tossici, in adunanza 13 agosto 1930-VIII;

Veduti gli articoli 1, 2, 4 e 68 del regolamento stesso;

Decreta:

Art. 1.

La sostanza denominata « Piombo tetraetile » (*Fluido-ethyl*), avente la formula chimica *Pb* ($C^2H^5)^4$, è riconosciuta ufficialmente come « gas tossico » agli effetti dell'art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, ed aggiunta all'elenco dei gas tossici contenuto nel prospetto di cui all'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

Art. 2.

Alla voce n. 4 « benzina contenente composti organo-metallici o altre sostanze tossiche », del prospetto di cui all'articolo precedente, è apportata alla colonna « Osservazioni » la variazione seguente:

a) non occorre autorizzazione per la utilizzazione di qualsiasi quantità di benzina contenente non più di otto decimi di centimetro cubico di piombo tetraetile per ogni mille centimetri cubici di benzina fatta come carburante per il solo funzionamento di motori a scoppio, esclusa ogni altra diversa forma di utilizzazione;

b) non occorre autorizzazione per conservare e custodire e licenza per trasportare quantità non superiore a centocinquanta chilogrammi di benzina contenente non più di otto decimi di centimetro cubico di piombo tetraetile per ogni mille centimetri cubici di benzina, a condizione che detta benzina sia in recipienti originali, recanti in modo evidente la indicazione che la benzina stessa contiene piombo tetraetile e deve essere usata solo come carburante per motori a scoppio, e i recipienti siano accompagnati dalle istruzioni circa l'uso.

Art. 3.

Il direttore generale della sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(5128)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1930.

Ordinanza di sanità marittima per le provenienze da Algeri.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della peste ad Algeri;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 21 giugno 1926, alla quale è stata data piena ed intera esecuzione nel Regno e nelle Colonie con il R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Veduta l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Decreta:

Le provenienze da Algeri sono sottoposte alle misure contro la peste, prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930.

Le LL. EE. l'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli ed i Prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 agosto 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: BASILE.

(5132)

DECRETO DEL PREFETTO DI POLA 23 agosto 1930.

Modificazione al decreto prefettizio 20 aprile 1929 riguardante la riduzione in forma italiana del cognome di Novak Francesco.

N. 8-1 N. Gab.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1929-VII, n. 8-N. Gab. col quale fu disposta la riduzione del cognome della signora Maria Novak di Francesco e di Maria Strukel, nata a Trieste l'8 agosto 1891, e del di lei figlio illegittimo Francesco, nato a Pola il 21 ottobre 1914 nella forma italiana di « Novaro »;

Considerato che nel predetto decreto, a causa di inesatto documento presentato, fu indicata come data di nascita di Francesco Novak il 21 ottobre 1914, anzichè il 21 ottobre 1913;

Decreta:

La data di nascita del sig. Francesco Novak, figlio di Maria Novak, indicata nel suddetto decreto viene rettificata in « 21 ottobre 1913 ».

Il decreto resta immutato in tutto il resto del suo testo.

Pola, addì 23 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(5135)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-24205.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alberto Bachich fu Giovanni, nato a Fiume il 26 marzo 1886 e residente a Trieste, via Santa Caterina n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bacci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alberto Bachich è ridotto in « Bacci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Margherita Bagozzi in Bachich fu Beniamino, nata il 31 marzo 1896, moglie;
2. Egone di Alberto, nato il 16 gennaio 1913, figlio;
3. Licia di Alberto, nata il 13 settembre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3236)

N. 11419-22707.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Baethge Elda fu Rodolfo, nata a Trieste il 12 febbraio 1896 e residente a Trieste, via di Chiadino n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Beggi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Elda Baethge è ridotto in « Beggi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3237)

N. 11419-22706.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Teresa Baethge fu Rodolfo, nata a Trieste il 28 novembre 1865 e residente a Trieste, via Trento n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Beggi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Teresa Baethge è ridotto in « Beggi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3238)

N. 11419-24207.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Barovich fu Ernesto, nato a Trieste il 10 aprile 1904 e residente a Trieste, S. M. M. Sup. n. 496, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17,

la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Baroni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Barovich è ridotto in « Baroni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Collorich in Barovich di Romeo, nata il 26 giugno 1906, moglie;
2. Egidio di Bruno, nato il 3 novembre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3239)

N. 11419-25202.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Teodoro Bastiancich di Teodoro, nato a Trieste il 5 agosto 1902 e residente a Trieste, Roiano Moreri n. 120, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bastiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Teodoro Bastiancich è ridotto in « Bastiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Olga Bassin in Bastiancich di Giuseppe, nata il 5 gennaio 1905, moglie;
2. Silvana di Teodoro, nata il 4 gennaio 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

N. 11419-24208.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Battistich di Giovanni, nato a Gorizia il 25 luglio 1906 e residente a Trieste, via Traversale del Bosco n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Battisti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Battistich è ridotto in « Battisti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Fagarozzi in Battistich fu Andrea, nata il 3 aprile 1906, moglie;
2. Ruggero di Mario, nato il 16 maggio 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3241)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 183.

Media dei cambi e delle rendite

del 4 settembre 1930 - Anno VIII

Francia	75.06	Oro	368.33
Svizzera	371.04	Belgrado	33.95
Londra	92.917	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.69	Albania (Franco oro)	367 —
Spagna	202.12	Norvegia	5.115
Belgio	2.667	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.558	Svezia	5.135
Vienna (Schillinge)	2.698	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.68	Danimarca	5.115
Romania	11.41	Rendita 3.50 %	67.15
Peso Argentino Oro	15.375	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino Carta	6.74	Rendita 3 % lordo	41.625
New York	19.089	Consolidato 5 %	80.725
Dollaro Canadese	19.10	Obblig. Venezie 3.50 %	76.025

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 7).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	497359	175 —	Mauri Renato di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Milano, con usuf. vital. a Mauri Giovanni fu *Paride*, dom. in Milano.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Mauri Giovanni fu *Davide*, dom. in Milano.
3,50 %	468264	84 —	Pucci Sofia fu Stefano moglie di Piccirilli Enrico, dom. a Napoli; con usuf. a Pucci *Maria-Luisa* fu Stefano, nubile	Intestata come contro; con usuf. a Pucci *Maria-Cristina-Grazia-Letizia-Concetta-Geltrude* fu Stefano, nubile.
»	479949	329 —	Pucci Francesco fu Stefano, dom. in Napoli; con usuf. come la precedente, vincolata d'ipoteca a favore di Gallo Amalia di Pasquale.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente, e vincolata d'ipoteca come contro.
Cons. 5 %	473654	705 —	Sorrentino *Enrichetta* fu Federico moglie di Sorrentino *o Sorrentini Alfredo-Attanasio*, dom. in Carbonara di Nola (Napoli), vincolata.	Sorrentino *Maria-Enrichetta-Adele* fu Federico, moglie di *Sorrentini Attanasio-Umberto Alfredo* fu Aniello, dom. come contro, vincolata.
3,50 %	567280	175 —	Rosano Clelia di Lorenzo, *nubile*, dom. in Torino, con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente a Corsio Giuseppina e Margherita fu Luigi.	Rosano Clelia di Lorenzo, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. in Torino, con usuf. vital. come contro.
Cons. 5 %	123728 123729 123727	2.220 — 2.220 — 1.960 —	Prole nascitura di Guazzotti *Bernabè* Maria-Giovanna fu Paolo, nubile, e di Guazzotti *Bernabè* Maria-Cristina fu Paolo, moglie di Vicentini Quirino; Vicentini *Bonaventura* e *Concetta* di Quirino, minori sotto la p. p. del padre e Vicentini Anna di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, quali eredi indivisi di Barnabè Giovanni, dom. rispettivamente i primi in Torino e l'ultima a Roma, con vincolo di usufrutto.	Prole nascitura di Guazzotti *Barnabè* Maria-Giovanna fu Paolo, nubile, e di Guazzotti *Barnabè* Maria-Cristina fu Paolo, moglie di Vicentini Quirino, Vicentini *Buonaventura* e *Maria-Concetta* di Quirino, minori ecc. come contro, con vincolo di usufrutto.
3,50 % »	724064 724065	220,50 73,50	Mattanò *Gennaro* fu *Ambrosio*, minore sotto la p. p. della madre Rennis Maria fu Vincenzo ved. di Mattanò *Ambrosio*, dom. a Lungro (Cosenza). La seconda rendita è vincolata di usufrutto.	Mattanò *Generino* fu *Ambrogio*, minore sotto la p. p. della madre Rennis Maria fu Vincenzo, ved. di Mattanò *Ambrogio*, dom. come contro. La seconda rendita è vincolata di usufrutto.
»	208096	420 —	Tron *Antonio* di Giovanni-Enrico, dom. in Torre-Pellice (Torino).	Tron *Bartolomeo-Antonio* di Giovanni-Enrico, dom. come contro.
»	598966	80,50	Conte *Stella* fu Giuseppe moglie di Alberti Daniele dom. a Trecchina (Potenza).	Conte *Maria-Stella* fu Giuseppe moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	439848	1.900 —	Huguet Giulia, Luigia e *Elena* di Giovanni, e prole nascitura da esso Huguet Giovanni, tutti dom. a Torino, con usuf. a Huguet Giovanni fu Luigi.	Huguet Giulia e Luigia di Giovanni *ed eredi di Huguet Elena* di Giovanni nonchè prole nascitura *da esso Huguet* Giovanni, dom. come contro e con usuf. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 16 agosto 1930 - Anno VIII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(4420)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 3ª Pubblicazione. — Elenco n. 5.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	455754 455755	100 — 100 —	Montrucchio Maria } di *Antonio* minori Montrucchio Teresa } sotto la p. p. del padre, dom a Canale (Cuneo); con usuf. vital. a detto Montrucchio *Antonio* fu Giovanni.	Montrucchio Maria } di *Giacomo-Antonio* Montrucchio Teresa } minori sotto la p. p. del padre, dom. a Canale (Cuneo); con usuf. vital. a detto Montrucchio *Giacomo-Antonio* fu Giovanni.
3.50 %	442200	70 —	*Ascenso Adelina* fu Michele, moglie di Perfumo Gio Batta fu Gio Batta, dom. a San Remo (Porto Maurizio), vincolata.	*Ascenzo Maria-Adelaide* fu Michele, moglie, ecc. come contro.
Cons. 5 %	195522	1.206 —	Trisciuzzi *Rosina* e Teresa di Giovanni, minori sotto la p p. del padre e figli nascituri dai coniugi Trisciuzzi Giovanni e Bottazzi Maria, dom. a Novara; con vincolo d'usufrutto.	Trisciuzzi *Adriana-Rosetta* e Teresa di Giovanni, minori, ecc. come contro; con vincolo d'usufrutto.
3.50 %	532475	428.50	Darbesio Guglielmo e *Luigi*-Maria di Onorato, minori sotto la p. p. del padre e prole nascitura da detto Darbesio Onorato fu Luigi, dom. a Chiusa Pesio (Cuneo).	Darbesio Guglielmo e *Luigia*-Maria di Onorato, minori, ecc. come contro.
» »	539421 552060	245 — 280 —	Pacchiotti *Camillo* fu Antonio, dom. a Pinerolo (Torino).	Pacchiotti *Domenico-Camillo o Camillo* fu Antonio dom. a Pinerolo (Cuneo).
Cons. 5 % Littorio	19562	1,155 —	Lamonaca *Maria*, Giuseppe e Vito fu Stefano, minori sotto la p. p. della madre, Saracino Giacomina fu Giuseppe, ved. Lamonaca, dom. a Bitonto (Bari).	Lamonaca *Mariantonia* Giuseppe e Vito fu Stefano, minori ecc. come contro.
»	55581	65 —	*Gian-Mori* Vittorio fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre Ravecca Angela, vedova di *Gian-Mori* Angelo, dom. a Sarzana (Genova).	*Giammoro* Vittorio-*Lorenzo* fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre Ravecca Angela, ved. di *Giammoro* Angelo, dom. a Sarzana (Genova).
3.50 % »	648196 6481077	252 — 252 —	Lancia Pietro } fu Vincenzo dom. a Lancia Guido-Vincenzo } Torino; con usuf. a Carnisio *Enrichetta* fu Gaspare, nubile, dom. a Torino.	Lancia Pietro } fu Vincenzo dom. a Lancia Guido-Vincenzo } Torino; con usuf. a Carnisio *Francesca-Enrichetta* fu Gaspare, nubile, dom. a Torino.
Cons. 5 % »	462485 462486	1,565 — 1,065 —	Quadrani Adalgisa } fu *Mario* minori sotto Quadrani Antonio } la p. p. della madre Buffardo Paola fu Antonio, ved. Quadrani, dom. in Aversa (Napoli); con usuf vital. a Buffardo Paola fu Antonio, ved. di Quadrani *Mario*, dom. in Aversa.	Quadrani Adalgisa } fu *Silvio* minori sotto Quadrani Antonio } la p. p. della madre ecc. come contro; con usuf vital. a Buffardo Paola fu Antonio, ved. di Quadrani *Silvio*, dom. in Aversa.

A termini dell'art. 167 del **Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.**

Roma, 2 agosto 1930 - Anno VIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4246)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.